



REGIONE
LAZIO

Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico Regionale

Vincolo Idrogeologico - Direttive sulle procedure in funzione del riparto di
cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98

ALLEGATO 1

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	2
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	3
3. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI.....	3
4. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SEDE DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE (V.I.A.)	4
5. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO E IL R.R. DEL 18 APRILE 2005, N. 7 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, N. 39	5
6. FUNZIONI DELLA REGIONE	5
7. FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA)	5
8. FUNZIONI DELEGATE AI COMUNI	7
9. OPERE DI DIFFICILE CLASSIFICAZIONE	8
10. OPERE SOGGETTE A SANATORIA EDILIZIA.....	8
11. OPERE CHE INTERESSANO PIÙ COMUNI O PIÙ PROVINCE.....	8
12. OPERE CHE INTERESSANO PARZIALMENTE AREE VINCOLATE	8
13. OPERE COMPLESSE CHE CONTEMPLANO PIÙ COMPETENZE	9
14. COMUNI SPROVVISTI DELLA DELIMITAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	9
15. OPERE IN AREE CLASSIFICATE DAI PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I./P.S.A.I.)	9
16. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	10

1. INTRODUZIONE

Il Vincolo Idrogeologico, istituito dal Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (G.U. 17 maggio 1923, n. 117), affronta la tematica del dissesto geomorfologico istituendo un vincolo finalizzato alla tutela dei suoli); infatti già l'art. 1 del sopradetto Regio Decreto Legge riporta " Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque."

Successivamente, dal 1923 in poi, il carattere di difesa dell'assetto idrogeologico è andato progressivamente prevalendo sul carattere di vincolo forestale, in particolare dal trasferimento della materia del vincolo idrogeologico alle Regioni, avvenuto con D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, a fronte di una sempre maggiore domanda di uso del territorio a fini insediativi ed infrastrutturali, comportante un altrettanto progressivo impatto negativo sulla sua stabilità.

Dal 1923 agli anni Settanta il contesto ambientale e sociale si era infatti trasformato radicalmente. Se nel 1923 il legislatore dello Stato aveva la preoccupazione prioritaria di tutelare l'integrità dei terreni boscati e saldi dall'attività agricola, allora in forte espansione, essendo nulle o molto limitate le altre attività in grado di generare dissesto sul territorio, dal 1977 il legislatore regionale ha dovuto confrontarsi con una situazione radicalmente trasformata, e purtroppo per buona parte compromessa, in cui le attività edilizia, di viabilità ed infrastrutturale hanno assunto il ruolo di maggiori perturbatrici dell'assetto territoriale.

La competenza regionale sul vincolo idrogeologico fu riaffermata dallo Stato attraverso la L.183/89 e in seguito riconfermata dal comma 5 dell'articolo 61 del D.lgs. 152/2006 (che abroga la L.183/89 con l'art. 175 del D.lgs.

152/2006) che recita “Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni”.

La Regione Lazio con l’approvazione della L.R. n. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) ha delegato alle province ed ai comuni, rispettivamente agli artt.9 e 10, le funzioni amministrative inerenti al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico.

I successivi paragrafi hanno lo scopo di interpretare ed esplicitare il dettato normativo della L.R. 53/98 chiarendo anche alcune problematiche che si sono presentate dal 1998 ad oggi in coerenza anche con la sopravvenuta normativa regionale in materia forestale costituita dalla L.R. 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e dal relativo R.R. 7/2005.

Saranno, inoltre, esplicitate le modalità di presentazione delle istanze di nulla osta e le tipologie di opere sulle quali la competenza è delegata e quelle che rimangono di competenza regionale.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L’istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, dovrà essere trasmessa, ai sensi dell’art. 21 del R.D. n. 1126/26, dal proprietario o dal possessore del terreno (precisando il titolo per cui è legittimato al possesso) o dal legale rappresentante (precisando il titolo per cui è legittimato alla richiesta del Nulla Osta) per il tramite dell’amministrazione comunale di competenza territoriale alla amministrazione competente anche ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. .

L’istanza, in osservanza degli indirizzi sulla dematerializzazione nella P.A. previsti dal D. Lgs n.82/05 (C.A.D.) e ss.mm.ii., dovrà essere trasmessa mediante PEC in formato digitale, con allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione del Comune che attesti:
 - l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi dell’istanza e della relativa documentazione progettuale, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Comune e dalle eventuali opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione;
 - l’avvenuta verifica preliminare della procedibilità dell’istanza ai sensi delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
 - l’effettiva sussistenza del vincolo idrogeologico nell’area di intervento, esplicitamente asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli elaborati progettuali previsti a corredo dell’istanza (nel caso di intervento ricadente in Comune sprovvisto di perimetrazione da Vincolo).

Modulistica e documentazione tecnica redatta secondo:

- quanto riportato nell’allegato 2 della deliberazione, se il nulla osta è di competenza regionale.
- quanto previsto dai singoli regolamenti e/o linee guida provinciali e comunali.

I Nulla Osta e/o le autorizzazioni per le tipologie di opere di cui agli elenchi 1 e 2 classificati con le procedure previste “dall’art 21, RD 1126/26” vengono rilasciati con un atto dell’amministrazione competente entro 180 giorni o nei tempi previsti dalle pertinenti procedure di attivazione delle conferenze di servizi.

Per le tipologie di opere di cui agli elenchi 1 e 2, classificati con le procedure “dell’art 20, RD 1126/26”, si procede mediante dichiarazione; qualora l’ente competente non si esprima entro il termine di giorni 30 sulla dichiarazione del soggetto richiedente, dettando le prescrizioni del caso, l’attività potrà essere intrapresa.

3. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

La conferenza di servizi decisoria deve sempre essere indetta quando, per la conclusione di un procedimento, è necessario acquisire due o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse

amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come disposto dall'art. 14, c. 2 della legge n. 241/1990.

In tali casi, pertanto, l'acquisizione del nulla osta per il vincolo idrogeologico secondo le relative modalità ordinarie di rilascio, e non quindi attraverso il modulo procedimentale della conferenza, configura una elusione del ricorso obbligatorio a quest'ultima, con la conseguente illegittimità del provvedimento finale adottato dalla competente amministrazione.

Ad esempio, qualora l'acquisizione del nulla osta per il vincolo idrogeologico risulti propedeutica al rilascio, da parte dell'ufficio comunale competente, del permesso di costruire o alla formazione di altro titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e sia necessaria l'acquisizione di uno o più altri pareri (quali, a titolo esemplificativo, il nulla osta dell'ente di gestione di Area Protetta, la pronuncia di valutazione d'incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, ecc.) o ai fini dell'autorizzazione unica per gli interventi e le attività rurali aziendali così come declinate all'art. 2 della L.R. 14/2006 ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 1/2020 e ss.mm.ii e ai sensi dell'art 3 della L.R. 1/2009 "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura" e ss.mm.ii. relativamente alle procedure per il rilascio di autorizzazione per abbattimento-espianto-spostamento di alberi di olivo, il suddetto ufficio o comunque gli uffici competenti sono obbligati, per legge, ad indire la conferenza di servizi di tipo decisorio.

Spetta all'amministrazione competente al rilascio del provvedimento conclusivo (ad es. permesso di costruire, titolo unico per attività produttiva, ecc.) la verifica di quanto dichiarato dal progettista, in sede di istanza, circa i vincoli territoriali insistenti sull'area di intervento, con la conseguente individuazione degli atti di assenso necessari per l'approvazione dell'intervento, ai fini dell'eventuale indizione della conferenza di servizi.

Per approvare, in conferenza, interventi da realizzare nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, è necessario che l'atto di indizione della conferenza e la relativa documentazione progettuale (secondo quanto richiamato al § 2), sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il Comune territorialmente competente trasmette, all'amministrazione che ha indetto la conferenza e a quella competente al rilascio del nulla osta (se diverse dal Comune), le eventuali opposizioni pervenute, così come le proprie osservazioni. La pubblicazione del provvedimento finale della conferenza integra la pubblicazione dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 del R.D. n. 1126/1926.

Qualora in sede di conferenza il progetto da approvare non sia redatto come definitivo o esecutivo, il nulla osta al vincolo idrogeologico dovrà essere rilasciato successivamente all'esito della conferenza.

In caso di interventi ricadenti in aree delimitate dai Piani di Assetto Idrogeologico (cfr. **§ 15**), l'efficacia del nulla osta al vincolo idrogeologico rilasciato in conferenza è subordinata all'ottenimento del parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente, se previsto dalle norme e comunque anch'esso rilasciato entro i termini di conclusione della conferenza.

4. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SEDE DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE (V.I.A.)

In caso di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale (V.I.A.), sia di competenza statale che regionale, l'obbligo di pubblicazione si intende assolto con la fase di consultazione, prevista dal D.lgs. n. 152/2006 per tali procedure, mediante avviso al pubblico reso disponibile sul sito web istituzionale dell'autorità competente in materia di V.I.A.

Qualora si rilevi che la documentazione tecnica presentata non sia sufficiente e/o conforme a quanto previsto, dovranno essere richiesti gli approfondimenti e le integrazioni progettuali che garantiscano la completezza dell'istruttoria e che consentano l'eventuale rilascio del nulla osta di competenza. Qualora in sede di conferenza il progetto da approvare non sia redatto come definitivo o esecutivo, il nulla osta al vincolo idrogeologico dovrà essere rilasciato successivamente all'esito della conferenza.

5. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO E IL R.R. DEL 18 APRILE 2005, N. 7 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, N. 39

Il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), di seguito chiamato regolamento, disciplina anche alcuni interventi che ricadono nelle aree sottoposte al Vincolo Idrogeologico.

Infatti, il campo di applicazione del Regolamento, nel comma 9 dell'art. 2, richiama la L.R. 53 del 98 e recita: *"Le funzioni ed i compiti amministrativi disciplinati dal presente regolamento sono esercitati dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni omissis nonché 8, 9, 10 e 11 della L.R. 53/1998 "*.

In particolare, il regolamento, nel Titolo V (*Norme per l'uso dei terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico*), disciplina le attività che possono essere eseguite nelle aree boscate e non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico; negli artt. 130 e 131, del sopradetto regolamento, sono elencate e disciplinate le manutenzioni, le opere e i movimenti di terreno consentiti.

Per quanto riguarda le attività/lavori di cui agli artt. 130 e 131, sono da ritenersi consentite ai sensi del regolamento 7/2005; queste attività/lavori, trattandosi di modeste opere, devono essere ricondotti alle procedure previste dall'art. 20 del RD 1126/26, di competenza comunale, ad esclusione degli interventi specificati nelle tabelle 1 e 2 (Enti di area vasta e Comuni), che sono soggetti anche alle procedure dell'art. 21 del RD 1126/26.

Inoltre, gli interventi previsti nel comma 1, lettera b), dell'art. 130 del Regolamento, riguardanti esclusivamente gli interventi sui versanti, come *"la risagomatura localizzata delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate, l'installazione di reti paramassi"*, essendo interventi di messa in sicurezza o mitigazione della pericolosità e del rischio sono di competenza regionale e soggetti all'art. 21 del RD 1126/26 e alle procedure riportate dell'allegato 2 della deliberazione.

Infine, ai fini dello snellimento delle procedure amministrative, l'autorità competente al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico può rilasciare nello stesso atto sia il Nulla Osta e che l'autorizzazione ai sensi del regolamento.

6. FUNZIONI DELLA REGIONE

La lettera d) del comma 2 dell'art. 8 della LR 53/98 attribuisce alla regione le funzioni sul vincolo salvo quanto stabilito nell'articolo 9, comma 1, lettera g) e articolo 10, comma 1, lettera b) della legge stessa.

L'istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, conformemente a quanto previsto nell'allegato 2, dovrà essere trasmessa ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/26.

Le tabelle 1 e 2, sotto riportate, comprendono l'elenco delle opere delegate alle province e ai comuni previste dalla LR 53/98 comprensive di altre tipologie di opere che negli anni sono state integrate mediante specifiche circolari.

Inoltre, per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell'elenco 1 e 2, si rimanda a quanto previsto dal § 9.

7. FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA)

Ai sensi dell'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma. Con la successiva D.G.R. Lazio 335 del 16/06/2016, recante "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della

Regione Lazio e degli Enti di area vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016" sono state individuate, con effetto meramente ricognitivo ed alla luce del quadro normativo vigente, le attribuzioni in materia ambientale di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, inclusi i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al R.D.L. 3267/1923.

Nell'elenco successivo sono riportate le categorie di opere i cui provvedimenti rientrano nelle funzioni amministrative delegate agli Enti di area vasta (Città metropolitana di Roma Capitale e province); sono riportati altresì alcune opere non specificate nella LR 53/98 ma che possono per tipologia essere assimilate a quelle indicate alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della LR 53/98.

Elenco 1

	In presenza di area boscata	Procedure
i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale per superfici superiori a tre ettari ¹ , ricomprendenti gli interventi selvicolturali ivi compresi i tagli di avviamento.	Si/No	art. 21, RD 1126/26
nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine	Si/No	art. 21, RD 1126/26
muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri	Si/No	art. 21, RD 1126/26
linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture	Si	art. 21, RD 1126/26
	No	art. 20, RD 1126/26
sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio	Si	art. 21, RD 1126/26
	No	art 20, RD 1126/26
sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale	Si	art. 21, RD 1126/26
	No	art. 20, RD 1126/26
apertura di sentieri pedonali	Si	art. 21, RD 1126/26
	No	art 20, RD 1126/26
apertura di piste di esbosco	Si	art. 21, RD 1126/26
vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive	Si/No	art 20, RD 1126/26
impianto solare fotovoltaico oltre una potenza di 200 KWp	Si/No	art. 21, RD 1126/26
impianto eolico superiore a una potenza di 60 KWp	Si/No	art. 21, RD 1126/26
impianto a biomassa superiore a una potenza di 200 KWp	Si/No	art. 21, RD 1126/26
impianti Mini idroelettrici superiore a 100 KW	Si/No	art. 21, RD 1126/26

Inoltre, per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell'elenco 1 e 2, si rimanda a quanto previsto dal § 9.

¹ Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)

8. FUNZIONI DELEGATE AI COMUNI

Nell'elenco successivo sono riportate le categorie di opere i cui provvedimenti rientrano nelle funzioni amministrative delegate ai comuni; sono riportati altresì alcune opere non specificate nella LR 53/98 ma che possono per tipologia essere assimilate a quelle indicate nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della LR 53/98.

Elenco 2

	In presenza di area boscata	Procedure
I provvedimenti relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari ² , ricomprensenti gli interventi selvicolturali ivi compresi i tagli di avviamento.	Si/No	art. 20, RD 1126/26
acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture	Si/No	art. 21, RD 1126/26
<i>tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kv</i>	Si/No	art. 21, RD 1126/26
muri di sostegno inferiori a 100 centimetri	Si	art. 21, RD 1126/26
	No	art. 20, RD 1126/26
recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o di cemento fino a 200 centimetri	Si/No	art. 20, RD 1126/26
<i>interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante</i>	Si/No	art. 20, RD 1126/26
<i>ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie</i>	Si/No	art. 20, RD 1126/26
<i>messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari</i>	Si/No	art. 20, RD 1126/26
<i>realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale, quando non sia prevista movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente e quanto previsto nel § 5</i>	Si/No	art. 20, RD 1126/26
<i>realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regimazione idrica e quanto previsto nel § 5</i>	Si/No	art. 20, RD 1126/26
impianto solare fotovoltaico con una potenza inferiore di 200 KWp	Si	art. 21, RD 1126/26
impianto eolico inferiore a una potenza di 60 KWp	No	art. 20, RD 1126/26
impianto a biomassa inferiore a una potenza di 200 KWp	Si/No	art 21, RD 1126/26
impianti Mini idroelettrici inferiore a 100 KW	Si/No	art 21, RD 1126/26

² Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)

Inoltre, per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell'elenco 1 e 2, si rimanda a quanto previsto dal § 9

9. OPERE DI DIFFICILE CLASSIFICAZIONE

Per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell'elenco 1 e 2, le competenze sono così distribuite:

Ente	superficie		Volume di scavo
Regione	≥ 30.000 mq	o che prevedano	≥ 15.000 mc
Provincia	< 30.000 mq e ≥ 5000 mq	o che prevedano	< 15.000 mc e ≥ 2500 mc
Comune	< 5000 mq	o che prevedano	< 2.500 mc

Ai fini della corretta definizione dei limiti dimensionali delle opere, si chiarisce che per "volume di scavo" si intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto in rilevato nell'ambito dell'area di intervento. Scavi e riporti in rilevato vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a riporto, senza computare l'eventuale ritombamento. Nel caso di solo materiale utilizzato come riporto (a prescindere dall'area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti "volume di scavo" e quindi va computato. Nel computo complessivo devono conseguentemente essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti in rilevato che vanno sommate in termini di area a quelle di scavo.

L'istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, dovrà essere trasmessa, ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/26.

10. OPERE SOGGETTE A SANATORIA EDILIZIA

In caso di movimenti di terra già effettuati, il nulla osta per il vincolo idrogeologico è rilasciato esclusivamente nell'ambito dei procedimenti amministrativi, di competenza comunale, di condono edilizio o di accertamento di conformità, fermi restando i requisiti fissati dalle normative di settore che regolano suddetti procedimenti, sia in ordine all'ammissibilità dell'istanza di sanatoria edilizia, che in ordine alla possibilità di rilascio del parere su opere costruite in aree sottoposte a vincolo, da parte dell'amministrazione preposta alla tutela dello stesso.

Pertanto, qualora consentito dalla legge, il rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico compete all'ente cui è attribuita o delegata la funzione amministrativa sull'opera soggetta a sanatoria (ad es. sopraelevazione, ampliamento, ecc.), secondo la ripartizione operata dalla LR n. 53/1998 con gli articoli 8 (comma 2, lettera d), 9 (comma 1, lettera g) e 10 (comma 1, lettera b) e come evidenziata nei paragrafi precedenti.

11. OPERE CHE INTERESSANO PIÙ COMUNI O PIÙ PROVINCE

Per le opere che interessano più comuni (es. acquedotti, cavidotti, ecc..) il nulla osta al vincolo idrogeologico dovrà essere rilasciato dall'ente gerarchicamente superiore rispetto a quanto riportato negli elenchi 1 e 2.

Per le opere che interessano più province il nulla osta al vincolo idrogeologico dovrà essere rilasciato dalla Regione.

12. OPERE CHE INTERESSANO PARZIALMENTE AREE VINCOLATE

Nel caso di opere che interessano solo parzialmente aree sottoposte a vincolo idrogeologico, i nulla osta saranno rilasciati solo per le porzioni delle zone di intervento ricadenti nell'area vincolata.

Al fine di verificare impatti negativi sulle aree vincolate, provenienti dagli interventi eseguiti nelle aree non vincolate, l'istruttoria e la valutazione saranno svolte anche per le parti delle opere non ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico.

13. OPERE COMPLESSE CHE CONTEMPLANO PIÙ COMPETENZE

Nel caso di esecuzione di opere che contemplino più competenze (es. realizzazione di una discarica con relativa realizzazione di edifici uso ufficio o realizzazione di un edificio con relativi muri di sostegno inferiori a 100 cm, ecc) il rilascio del nulla osta dovrà essere concesso dall'ente gerarchicamente superiore (nel caso dei suddetti esempi saranno rispettivamente regione e provincia).

14. COMUNI SPROVVISTI DELLA DELIMITAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Ai sensi dell'art. 45 della LR 53/98, fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del vincolo idrogeologico, nei Comuni nei quali non sono state delimitate le zone sottoposte a vincolo idrogeologico si intendono vincolate a norma R.D.L. 3267/1923 solamente le zone boscate (ai sensi dell'art.4 della LR 39/02 e art. 3 del D.Lgs. 34/18) ed i territori montani.

Come riferimento per verificare se una area possa essere classificata boscata si può eseguire la lettura integrata del Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR - Tavola B – Boschi:

- <https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:boschi>

con la Carta Forestale su base tipologica

- https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:tipi_forestali2

con la cartografia delle Formazioni naturali e seminaturali

- https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:formazioni_naturali_e_seminaturali

La ricorrenza di tali condizioni, e quindi dell'effettiva sussistenza del vincolo idrogeologico nell'area di intervento, deve essere esplicitamente asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli elaborati progettuali previsti a corredo dell'istanza di rilascio nulla osta vincolo idrogeologico; spetta al Comune la verifica preventiva di quanto dichiarato, prima dell'inoltro agli Enti sovraordinati per i seguiti di competenza, nei casi rispettivamente di tipologie di pertinenza regionale o provinciale/metropolitana (cfr. § 2)

La certificazione, rilasciata dal Comune, circa l'inesistenza del bosco, in caso di errata o incerta perimetrazione, va trasmessa alle strutture competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica e, per conoscenza, alla struttura competente per il Vincolo Idrogeologico.

15. OPERE IN AREE CLASSIFICATE DAI PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I./P.S.A.I.)

Per le opere ricadenti in aree delimitate dai Piani di Assetto Idrogeologico si dovranno seguire le indicazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente; in particolare:

- per le opere che ricadono in aree definite a pericolo/rischio geologico e/o idraulico P1/R1 e P2/R2, così come individuate negli elaborati P.A.I./P.S.A.I. delle Autorità di Bacino Distrettuali, dovrà essere preventivamente ottenuto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente se previsto dalle norme; in tal caso la relazione geologica deve comprendere anche uno studio di compatibilità geologica e/o idraulica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'opera da realizzare e dimostrare che la stessa opera non concorra ad incrementare il livello di rischio;

- relativamente a quanto riportato nel punto precedente dovranno, se necessari, essere eventualmente progettati e realizzati interventi per la rimozione del pericolo/rischio geologico e/o idraulico ivi sussistente;
- per le opere ricadenti nelle aree individuate a pericolo/rischio elevato e molto elevato (P3-P4, R3-R4,) per frana e/o esondazione dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.) di competenza delle preposte Autorità di Bacino, per le istruttorie relative al Nulla Osta al vincolo Idrogeologico relativi alle opere consentite ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I./P.S.A.I., dovrà essere preventivamente ottenuto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente se previsto dalle norme; in tal caso la relazione geologica deve comprendere anche uno studio di compatibilità geologica e/o idraulica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'opera da realizzare e dimostrare che la stessa opera non concorra ad incrementare il livello di rischio; riguardo alle autorizzazioni per taglio boschivo, dove consentito, deve essere acquisito il parere dell'autorità di bacino;
- nelle aree individuate a pericolo/rischio elevato e molto elevato (P3-P4, R3-R4,) per frana e/o esondazione dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.) di competenza delle preposte Autorità di Bacino, le istruttorie relative al Nulla Osta al vincolo Idrogeologico relativi alle opere non consentite ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI, potranno essere avviate solamente in seguito alla eventuale ridefinizione del vincolo, secondo le procedure previste dalle Norme di Attuazione. Pertanto, eventuali istanze presentate che non rispettino tali previsioni, una volta acclarate in fase istruttoria le condizioni di non procedibilità per non conformità alle Norme di attuazione del PAI, saranno rigettate in conformità alle norme vigenti.

La gestione dei boschi che insistono in aree a rischio idrogeologico e/o di esondazione e/o in aree ripariali, finalizzata a prevenire i dissesti, è disciplinata dagli artt. nn. 47 e 48 del Regolamento Regionale n.7/05 attuativo della L.R. n. 39/02 *"Norme in materia di gestione delle risorse forestali"*.

16. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

I Nulla Osta e/o le autorizzazioni con le procedure previste "dall'art 21, RD 1126/26", vengono rilasciati con un atto dell'amministrazione competente entro 180 giorni o nei tempi previsti dalle pertinenti procedure di attivazione delle conferenze di servizi; la durata massima è di ventiquattro mesi a partire dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione finale (concessione, autorizzazione, permesso di costruire, autorizzazione unica, ecc.), eventualmente prorogabile, su motivata richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'ente competente non si pronuncia.

I procedimenti per il rilascio del nulla osta per il vincolo idrogeologico in itinere alla data di entrata in vigore della presente deliberazione debbono essere definiti, a cura delle Amministrazioni competenti, in conformità alle disposizioni previgenti, per quanto non in contrasto con il dettato del presente provvedimento.